



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg. Data 18-04-2017

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PAOLONI ROBERTO	P	LA TORRE ANNA	P
ANTINORI MARIO	P	CARFAGNA ANGELO	P
BORDIANSELMO	P	FELICIOTTI GIAMPIERO	P
CALDARELLI CINZIA	P	CATALINI DINO	A
LOSEGO FRANCESCO	A	DALIA GIANLUCA	P
SAMPAOLO ALESSIA	P		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale signor Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SAMPAOLO ALESSIA
CARFAGNA ANGELO
FELICIOTTI GIAMPIERO

Su proposta del Presidente, accolta da parte dei consiglieri presenti, l'argomento n. 5 all'Ordine del Giorno è stato illustrato dal Sindaco unitamente agli argomenti di cui ai punti 4 e 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Vista la normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visti in particolare i commi da 650, 651 e 654, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto,

ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione".

RILEVATO CHE dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto "Milleproroghe"), convertito con modificazioni nella legge n. 19 del 27/02/2017, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

CONSIDERATO l'art. 44, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modifiche in legge 229/2016, a norma del quale "...dalla data di entrata in vigore del D.L. 205/2016, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 267/2000, e da altre specifiche disposizioni";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario ed aliquote tassa sui rifiuti – TARI Anno 2017" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2017 avente ad oggetto "Conferma tariffe imposta municipale propria (IMU), tassa servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2017";

DATO ATTO:

- che la tariffa, ai sensi del comma 11, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- le componenti dei costi ed i criteri per la loro individuazione sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
- che in questo Comune il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito dalla società COSMARI s.r.l., costituita da tutti i comuni della Provincia di Macerata per la gestione dei rifiuti;

VISTO il piano finanziario predisposto dalla citata società COSMARI S.r.l., trasmesso con nota prot. 1745 del 20/02/2017 e acquisito agli atti il 21/02/2017 prot. n. 900, che è stato integrato, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con i costi comunali;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 172.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999;

ESAMINATI i seguenti prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

-allegato "A" – "Piano Finanziario" redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

-allegato "B" – "Tariffe", elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, approvato con delibera consiliare n. 28 del 14/10/2015;

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;

DATO ATTO che sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 i costi da addebitarsi alla parte fissa del tributo sono quantificabili in €. 44.313,44, mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in €. 127.686,56;

ATTESO che sulla base delle disposizioni regolamentari l'ammontare complessivo di €. 117.906,00, (pari al 65,55%), è da recuperare nei confronti delle utenze domestiche, mentre €. 54.094,00 (pari al 31,45%), è addebitabile alle utenze non domestiche.

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate in base al prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO inoltre che:

- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e che la Provincia di Macerata ha fissato tale percentuale nella misura del 5%;

VISTO altresì il comma 683 del predetto articolo 1 della L. 147/2013 che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il "Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate", approvato con deliberazione consiliare n. 8, in data 31/09/1999;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista la legge 27/12/2013 n. 147 e la legge 23/12/2014 n. 190;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e quello del responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del suddetto decreto e s.m.i., in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Eseguita la votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:
consiglieri presenti n. 9, astenuti n. /, favorevoli n. 9, contrari n. /;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 per l'anno **2017** (Allegato "A") che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3) Di approvare le tariffe della I.U.C. - Componente "TARI" (tassa rifiuti) per l'anno 2017, come risultanti da prospetto (Allegato "B"), a norma dell'art. 1 commi 641 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, quale risultato dell'applicazione dei coefficienti "KA" e "KB" medi per le utenze domestiche, ed i coefficienti "KC" e "KD" differenziati a seconda delle categorie di attività, stabiliti dalla vigente normativa;

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1^o gennaio 2017;

5) Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI dell'anno 2017 dovuta dai vari contribuenti in base alle tariffe approvate con il presente atto, suddividendo il relativo importo in n. **2** rate come appresso indicato:

- 1^a rata entro il **31/07/2017** pari al 50%;

- 2^a rata entro il **30/11/2017** pari al 50%;

6) Di dare atto che al tributo comunale, deve essere aggiunto il tributo provinciale nella misura del 5%;

7) Di dare atto che nel territorio comunale non sono presenti zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2010, concernente l'istituzione del servizio di raccolta differenziata domiciliare "Porta a Porta";

8) Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, stante l'urgenza, essendo il presente atto propedeutico all'approvazione al bilancio di previsione 2017/2019, con altra votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti n. 9, astenuti n. / favorevoli n. 9, contrari n. /

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO
F.to Trojani Fabio

=====
Prot. n. ==

Li _____

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 17-05-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17-05-2017 al 31-05-2017 senza reclami.

Li 01-06-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000);
- é divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla ultimazione della pubblicazione.

Li 11-06-2017

Il Segretario Comunale
F.to Trojani Fabio

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 17-05-2017

Il Segretario Comunale
*F.to Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.